

azienda speciale  
**PALAEXPO**

*Roma, 18 aprile 2019*  
*Prot.n. 960*  
*Prog. ord. 595*  
*Cod. Int. 20*  
*CIG: 7871510F87*

AZIENDA SPECIALE PALAEXPO			
PROTOCOLLO GENERALE			
18 APR. 2019			
PROT. N° 2801			
DISTRIBUZIONE INTERNA			
FAM	DAP	ANL	

**AZIENDA SPECIALE PALAEXPO**

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CAFFETTERIA E  
RISTORAZIONE DEL PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI DI ROMA**

**CONTRATTO**



**MACRO**

**MATTATOIO**

Sede legale e amministrativa Azienda Speciale Palaexpo e uffici Palazzo delle Esposizioni  
Via Nazionale, 194 - 00184 Roma - Tel. [+39] 06 489411 - Fax [+39] 06 48941999  
info@palaexpo.it - www.palaexpo.it  
C.F. 97152030587 - P.IVA 05902651008 - R.E.A. 895221

**INDICE**

- art. 1 Premesse, allegati e norme di riferimento;
- art. 2 Oggetto;
- art. 3 Durata;
- art. 4 Modalità di esecuzione del servizio;
- art. 5 Obblighi del Concessionario;
- art. 6 Obblighi verso i dipendenti;
- art. 7 Responsabile del servizio;
- art. 8 Corrispettivo e modalità di pagamento;
- art. 9 Tracciabilità dei flussi finanziari;
- art. 10 Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici;
- art. 11 Sicurezza T.U. 81/2018 s.m.i.;
- art. 12 Sospensione del servizio;
- art. 13 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia;
- art. 14 Responsabilità per danni. Assicurazioni;
- art. 15 Cauzione definitiva;
- art. 16 Sub-Concessione e Cessione del contratto e dei crediti;
- art. 17 Riconsegna del bene;
- art. 18 Valutazione e controllo del livello di servizio;
- art. 19 Penali;
- art. 20 Clausola risolutiva espressa;
- art. 21 Recesso;
- art. 22 Riservatezza;
- art. 23 Tutela della privacy;
- art. 24 Definizione delle controversie;
- art. 25 Spese;
- art. 26 Rinvio.

## CONTRATTO

### TRA

**Azienda Speciale Palaexpo**, con sede legale in Roma, Via Nazionale n. 194, C.F. 97152030587 e P.I. 05902651008, iscritta al REA n. 895221, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante in carica, Fabio Merosi

(d'ora in poi, Azienda)

### E

**Palazzo d'Inverno S.r.l.**, con sede legale in Roma, Via Oreste Tiburzi n. 2 – Cap 00153 – C.F. e P.I. 15159621000, in persona del legale rappresentante Sig. Gianluigi Papa

(d'ora in poi, Concessionario)

### PREMESSO

- che con Delibera datata 11 settembre 2018, n. 7/18, l'Azienda ha deliberato di procedere alla selezione del concessionario per l'affidamento del servizio di caffetteria e ristorazione del Palazzo delle Esposizioni;
- che nel termine previsto dal disciplinare di gara non sono pervenute offerte;
- che ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. a), l'Azienda ha promosso una procedura negoziata invitando tre concorrenti;
- che all'esito della valutazione degli elementi tecnici ed economici la Concorrente in epigrafe è risultata aggiudicataria del servizio per aver formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che la Concorrente, in seguito alla richiesta di documenti inviata dall'Azienda, ha dimostrato il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- che l'Azienda ha proceduto ad inviare la comunicazione di aggiudicazione.

Tanto premesso, le Parti come sopra costituite e rappresentate,

**convengono e stipulano quanto segue**

#### ART. 1 – PREMESSE, ALLEGATI E NORME DI RIFERIMENTO

Le premesse e, anche se materialmente non allegati, i documenti di gara, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto ed assumono, ad ogni effetto, valore di patto; ferma restando, in caso di contrasto, la prevalenza delle clausole contenute in questo accordo. Pertanto, si intendono qui integralmente richiamati e trascritti tutti i seguenti documenti: capitolato tecnico, offerta tecnica, offerta economica, polizze assicurative e garanzia fideiussoria.

#### ART. 2 – OGGETTO

Il presente Contratto ha ad oggetto l'affidamento in concessione della gestione, organizzazione ed esercizio del servizio di caffetteria e ristorazione del Palazzo delle

Esposizioni, da espletarsi con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio esclusivo rischio.

I locali adibiti all'esercizio del predetto servizio non potranno essere utilizzati per fini diversi da quelli descritti in questo Contratto.

Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità e alle condizioni previste nel presente Contratto, nell'offerta tecnica e, anche se materialmente non allegati, in tutti gli altri documenti di gara da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.

### **ART. 3 - DURATA**

La concessione ha una durata di anni cinque decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio, eventualmente rinnovabile per ulteriori anni due qualora l'Azienda riscontri il buon andamento del servizio e il corretto adempimento di tutte le obbligazioni a carico del Concessionario.

L'Azienda si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto mediante comunicazione scritta con preavviso di 30 (trenta) giorni, nel caso in cui, nel corso del rapporto contrattuale, per qualsivoglia motivo, l'Azienda perda la disponibilità o l'uso del Palazzo delle Esposizioni.

Alla scadenza, il rapporto contrattuale si intenderà automaticamente risolto anche in assenza di formale disdetta da parte dell'Azienda. Cessato il rapporto, il Concessionario dichiara fin d'ora di rinunciare alla corresponsione di indennità, a qualsiasi titolo e, in ogni caso, correlate alla materia della locazione (a mero titolo esemplificativo, art. 31 L. 392/1978).

Nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di affidamento, l'Azienda - al fine di garantire la continuità dei servizi - potrà prorogare la durata del Contratto mediante comunicazione scritta al Concessionario, il quale si obbliga fin d'ora ad eseguire le prestazioni dovute fino all'effettivo avvio dei servizi da parte del nuovo Affidatario, agli stessi patti e condizioni stabiliti nel presente Contratto.

### **ART. 4 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Le modalità di esecuzione del servizio sono dettagliatamente descritte nel presente Contratto e negli altri documenti di gara, così come modificati e integrati dall'offerta tecnica del Concessionario e ai prezzi indicati nell'offerta economica, a cui integralmente si rimanda. In particolare, si intendono richiamati ed integralmente trascritti gli articoli da 4 a 13 del Capitolato di gara, salvo quanto espressamente modificato in questo accordo che, in caso di contrasto, prevale nella disciplina tra le Parti.

### **ART. 5 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario si impegna a gestire il servizio per tutta la durata della concessione nel rispetto delle condizioni inderogabili stabilite nel presente Contratto e nel rispetto dell'offerta tecnica ed economica presentate.

Quanto stabilito nella relazione tecnica potrà essere suscettibile di successive modificazioni, previo accordo con l'Azienda, in ragione dell'andamento del servizio e al fine di migliorare lo

stesso. Fermo restando quanto sopra e quanto previsto in altre parti del presente Contratto, il Concessionario è obbligato a:

- a. possedere tutte le licenze, le autorizzazioni e degli altri atti e provvedimenti amministrativi necessari all'esecuzione del servizio e di mantenerli per tutta la durata della concessione;
- b. rispettare integralmente tutta la normativa vigente nella materia disciplinata dal presente Contratto;
- c. informare l'Azienda di tutti gli atti o i fatti che possano incidere sulla corretta esecuzione del servizio o sulla sua efficienza;
- d. fermo quanto previsto all'art. 4.4 del Capitolato, in caso di eventi organizzati dal Concessionario, questi si obbliga a comunicare all'Azienda la data, gli orari, la tipologia di evento che si intende realizzare e il soggetto proponente: l'evento potrà essere realizzato soltanto previa autorizzazione scritta dell'Azienda;
- e. attenersi, in tutte le fasi di esecuzione del servizio, alle prescrizioni contenute nel DUVRI (Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenziali) e le indicazioni impartite dal proprio Responsabile del Servizio, sulla base di quanto disposto dall'Azienda;
- f. non compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio dell'Azienda o dell'immobile;
- g. mantenere a propria cura e spese impianti e attrezzature in perfetto stato di funzionamento e manutenzione, secondo quanto meglio specificato nel seguito del presente Contratto;
- h. realizzare, previa autorizzazione scritta dell'Azienda e previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative, tutto quanto offerto in sede di offerta tecnica;
- i. corrispondere all'Azienda il canone offerto in sede di gara, secondo le modalità e le scadenze indicate nel presente Contratto;
- j. riconsegnare all'Azienda, al termine della concessione, le aree, gli impianti e le relative attrezzature in buono stato di conservazione;
- k. provvedere a tutti gli adempimenti di legge per lo svolgimento del servizio;
- l. assumere integralmente ogni onere presente o futuro, relativo a imposte, diritti, tasse, ecc., stabiliti relativamente all'esecuzione dei servizi e all'uso degli spazi concessi;
- m. provvedere allo smaltimento dei rifiuti derivanti dallo svolgimento dell'attività in concessione, classificati e cerniti, provvedendo alla loro collocazione nei siti all'uopo destinati, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia;
- n. rispettare tutte le disposizioni in materia di sicurezza previste dalla vigente legislazione per le attività di ristorazione, nonché le disposizioni in materia di prevenzione incendi e le disposizioni in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii;
- o. provvedere, per tutta la durata della concessione, all'ottenimento dei visti, nullaosta, certificazioni, autorizzazioni, denunce e quant'altro si rendesse necessario nel corso della gestione e al pagamento di tutte le relative spese;

Il Concessionario dichiara, inoltre, di aver preso esatta conoscenza e pertanto si impegna ad osservare, le norme contenute nel Codice Etico dell'Azienda (scaricabile dal sito [www.palaexpo.it](http://www.palaexpo.it)) e nei Principi di Comportamento con la Pubblica amministrazione, che seppur non materialmente allegati al presente Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

#### **ART. 6 - OBBLIGHI VERSO I DIPENDENTI**

Il Concessionario si obbliga a:

- provvedere all'espletamento delle attività in oggetto con propria organizzazione imprenditoriale e professionale, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione o di lavoro dipendente tra i soggetti esecutori dei servizi e l'Azienda. In particolare, il Concessionario dichiara sin d'ora di assumere integralmente su di sé il totale rischio di impresa e di esercitare, in via esclusiva ed in concreto, il potere organizzativo e direttivo sui propri dipendenti e collaboratori, obbligandosi fin d'ora a tenere indenne l'Azienda da qualsiasi eventuale pretesa o azione dei propri dipendenti o collaboratori;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- assolvere tutti i conseguenti oneri previdenziali, assicurativi e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli enti territorialmente competenti e tutti gli altri oneri discendenti dalla forma giuridica del rapporto di lavoro attivato;
- continuare ad applicare, fatto salvo in ogni caso il trattamento di miglior favore per il dipendente, i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai CCNL di cui ai commi precedenti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto;
- dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Azienda, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. A tal fine il Concessionario dovrà presentare, copia della denuncia INAIL e INPS, oltre che estratto del libro unico del personale in servizio e successivi aggiornamenti in caso di modifiche dell'elenco del personale stesso o di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi. L'inosservanza delle

leggi in materia e delle disposizioni sopraindicate, sono causa di risoluzione immediata del contratto senza ulteriori formalità.

L'Azienda si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del lavoro, I.N.A.I.L., I.N.P.S.) l'avvenuta aggiudicazione del presente affidamento nonché di richiedere, in ogni tempo, ai predetti Enti, la dichiarazione sull'osservanza dei relativi obblighi e la soddisfazione dei prescritti oneri da parte del Concessionario.

#### **ART. 7 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Il Concessionario dovrà designare un proprio Responsabile del Servizio, unico soggetto legittimato ad esercitare, nei confronti del personale addetto al servizio, il potere organizzativo e direttivo e ad impartire le istruzioni operative ricevute dal Responsabile dell'Azienda. A tale riguardo, si specifica che il Responsabile dell'Azienda non avrà alcun rapporto diretto con i dipendenti del Concessionario e che, qualsivoglia indicazione relativa alla corretta esecuzione del servizio sarà trasmessa – fatti salvi casi straordinari o di urgenza (come, ad es., le inaugurazioni, altri eventi speciali o in caso di indisponibilità o irreperibilità del referente incaricato) – per il tramite del Responsabile del Servizio medesimo. Il Concessionario, consapevole di quanto sopra, rinuncia fin d'ora a sollevare eccezioni o riserve relative a ipotesi di interposizione fittizia e si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda, anche sotto i profili processuali, da qualsiasi eventuale pretesa o azione dei propri dipendenti o collaboratori adibiti a ciascun servizio.

Eventuali sostituzioni del Responsabile del Servizio da parte del Concessionario dovranno essere tempestivamente comunicate all'Azienda.

#### **ART. 8 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il Concessionario dovrà corrispondere all'Azienda un canone annuo per la gestione del servizio pari ad Euro 36.600,00 (trentaseimilaseicento/00) oltre I.V.A. per il periodo corrente dalla data di effettivo avvio dell'attività e fino alla scadenza del Contratto.

Detto corrispettivo sarà aggiornato, di anno in anno, in misura pari alla variazione percentuale calcolata dall'ISTAT sugli "indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati", da calcolarsi, per ogni anno, sull'importo dell'anno precedente.

L'Azienda fatturerà i canoni mensili entro il quinto giorno di ogni mese e il relativo pagamento dovrà avvenire entro il giorno 15 dello stesso mese.

Il Concessionario si obbliga a corrispondere all'Azienda il rimborso delle utenze così come previsto all'art. 10 del Capitolato.

La relativa fatturazione, su base trimestrale, avverrà entro il giorno 15 del mese successivo a ciascun trimestre.

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'Azienda.

In caso di inadempimento, decorsi 60 giorni dalla data di scadenza della fattura non pagata, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Il parziale o mancato pagamento del corrispettivo alle scadenze convenute, qualunque ne sia la causa, costituisce il Concessionario in mora. Sull'importo delle rate di canone non versate, sarà dovuto dal Concessionario l'interesse, nella misura legale vigente, senza che questo comporti per l'Azienda la rinuncia all'esercizio di ogni altra azione per l'inadempimento.

Al termine del contratto nessun indennizzo potrà spettare a titolo di avviamento o comunque per qualsiasi altro titolo.

#### **ART. 9. - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi, sia nei rapporti verso l'Azienda sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente affidamento. Il Concessionario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma.

Ai fini dell'art. 3, co.7, della L.136/2010 il Concessionario è tenuto altresì a comunicare all'Azienda gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Azienda e dagli altri soggetti facenti parte della filiera delle imprese, il codice identificativo gara (CIG).

#### **ART. 10 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI**

In applicazione del Protocollo d'Intesa stipulato tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale le Parti sono tenute al rispetto dei seguenti obblighi:

1. il Concessionario deve comunicare tempestivamente all'Azienda l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai servizi di trasporto e smaltimento rifiuti e di trasporto di materiali a discarica, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta, per qualsiasi motivo;
2. l'Azienda deve comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese coinvolte nei servizi di cui al paragrafo 1, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.P.R. n. 252/1998;
3. nel caso di informativa interdittiva del Prefetto, l'Azienda procederà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione di diritto del Contratto;
4. nel caso di automatica risoluzione di diritto del vincolo contrattuale, il Concessionario è obbligato a corrispondere all'Azienda una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni e fatto salvo il maggior danno.



**ART. 11 - SICUREZZA T.U. 81/08 S.M.I.**

Oltre a quanto previsto specificamente nei documenti relativi alla sicurezza e allegati al Disciplinare di gara, durante l'organizzazione e lo svolgimento delle attività e, nel caso di utilizzazione, anche sporadica, delle attrezzature ivi esistenti, è fatto obbligo ai dipendenti e ai collaboratori e consulenti del Concessionario di attenersi scrupolosamente alle misure di sicurezza di cui al T.U. 81/08 e s.m.i.

Pertanto, il Concessionario dichiara: *i)* ex art. 26 TU 81/08, la propria idoneità tecnico-professionale in relazione all'incarico affidatogli; *ii)* di aver preso visione della "Nota informativa sui rischi" e di essere edotto in ordine ai rischi specifici presenti negli ambienti in cui sarà destinato ad operare e alle caratteristiche delle attrezzature, alle modalità di impiego corrette ai fini della sicurezza nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate, impegnandosi ad utilizzarle conformemente alle istruzioni ricevute, a non modificarle né a farne un uso improprio.

Pertanto, il Concessionario si obbliga ad adottare i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi e per evitare danni a persone, beni pubblici e privati, nonché ad osservare e fare osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di prevenzione e degli infortuni e sicurezza sul lavoro, comprese quelle previste dal citato T.U. 81/2008. Ogni responsabilità per infortuni e danni e quant'altro dovesse comunque derivare sarà imputata esclusivamente al Concessionario, senza che l'Azienda o i suoi incaricati possano essere coinvolti a qualsiasi titolo o sotto ogni profilo; il Concessionario si obbliga, altresì, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle previste dal T.U. 81/2008 in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Il Concessionario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Azienda, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Nell'ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai punti precedenti l'Azienda si riserva di effettuare, sulle somme da versare al Concessionario (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari all'inadempimento contributivo/retributivo riscontrato. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'autorità competente avrà dichiarato che il Concessionario si sia posto in regola. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l'Azienda ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

Per ogni eventuale questione connessa alla sicurezza ed alla prevenzione, si farà riferimento al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, al quale il Concessionario si obbliga a fornire tempestivamente ogni elemento utile qualora, nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, dovessero svolgersi attività disciplinate dal citato T.U. 81/08 s.m.i.

#### **ART. 12 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

Il Concessionario non può sospendere, anche solo parzialmente, i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Azienda.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale del Concessionario costituisce grave inadempimento agli obblighi contrattuali e conseguente causa di risoluzione del Contratto.

In tal caso l'Azienda procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti del Concessionario datario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Azienda e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Qualora, per qualsiasi motivo o a qualunque titolo, l'operatività del Palazzo delle Esposizioni fosse preclusa o sospesa, anche parzialmente, il Concessionario non potrà in virtù di ciò avanzare pretese di indennizzo, di rimborso spese o di riduzione del corrispettivo.

#### **ART. 13 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta dal Concessionario, se non è preventivamente approvata per iscritto dall'Azienda.

Ogni eventuale forma di modificazione del contratto in corso di esecuzione è ammissibile solo se conforme alla disciplina di cui all'art. 175 D.Lgs. 50/2016 smi.

#### **ART. 14 – RESPONSABILITÀ PER DANNI. ASSICURAZIONI**

Il Concessionario si obbliga a garantire, manlevare, e tenere indenne l'Azienda, anche sul piano processuale, da ogni diritto o pretesa che terzi dovessero avanzare per obbligazioni causalmente riconducibili all'attività dal medesimo svolta e, ai sensi dell'art. 2049 c.c., dai suoi dipendenti e collaboratori.

Resta inteso che, qualora durante l'esecuzione del servizio o per cause a questo inerenti, dovessero verificarsi danni a persone siano essi dipendenti o terzi o a cose in proprietà dell'Azienda o di altro soggetto, il Concessionario si obbliga all'integrale risarcimento dei danni verificatisi con esonero di ogni responsabilità dell'Azienda al riguardo.

Il Concessionario è responsabile del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché di tutti i danni diretti ed indiretti che possano derivare all'Azienda dall'esecuzione del Contratto, inclusi i danni materiali eventualmente arrecati all'immobile o a terzi.

Il Concessionario è, altresì, l'unico responsabile di qualsiasi contravvenzione ai regolamenti ed alle norme legislative e regolamentari comunque inerenti ai servizi in oggetto in generale ed a quelli specificamente previsti nel presente Contratto.


Il Concessionario ha stipulato, prima della sottoscrizione del Contratto, polizza assicurativa R.C.T., n.390078812 rilasciata dalla Generali Italia S.p.A., a copertura dei rischi connessi all'esecuzione di tutte le attività oggetto dell'appalto per qualsiasi danno possa derivare

all'Azienda in ragione dell'affidamento, ai dipendenti o collaboratori, nonché ai terzi, con massimale unico per evento dannoso o sinistro pari ad euro 2.000.000,00 (duemilioni).

L'esistenza e la validità della presente garanzia assicurativa è condizione essenziale per l'Azienda, sicché qualora il Concessionario non sia in grado di dimostrare in qualsiasi momento l'esistenza di detta polizza, il contratto si risolverà di diritto con conseguente risarcimento del danno.

#### **ART. 15 – CAUZIONE DEFINITIVA**

Il Concessionario, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, del pagamento delle penali, nonché dell'eventuale risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, ha costituito, prima della stipula del Contratto, a favore dell'Azienda, la cauzione definitiva, mediante polizza fideiussoria n. 166583188 rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - con decorrenza dalla data di stipula del contratto di appalto e scadenza secondo quanto previsto dall'art. 2 dello schema tipo 1.2 del D.M. 123 del 12/3/04, per un importo di euro 18.300,00.

La garanzia deve necessariamente contenere la dichiarazione con la quale l'Istituto emittente si obbliga ad effettuare il versamento dovuto al soggetto beneficiario a prima richiesta, senza possibilità di opporre eccezioni di qualsiasi natura e genere, né richiedere prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione della fidejussione, e con esclusione pattizia del beneficio della preventiva escussione del debitore di cui all'art. 1944, secondo comma, cod. civ., delle eccezioni di cui all'art. 1945 del cod. civ. e della decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ. 

Resta salvo e impregiudicato il diritto dell'Azienda al risarcimento danno, ove la cauzione non risultasse sufficiente.

In caso di escussione totale o parziale della cauzione, il Concessionario ha l'obbligo di reintegrarla sino all'importo convenuto nel termine di quindici giorni dalla data di escussione.


#### **ART. 16 - SUB-CONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI**

È fatto espresso divieto al Concessionario di sub concedere la gestione del servizio a terzi, pena l'immediata risoluzione del contratto e la corresponsione di eventuali danni.

È fatto altresì divieto di cedere a terzi anche in parte, l'attività affidata in concessione, pena la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. e ferma restando la facoltà dell'Azienda di agire per ottenere il risarcimento degli eventuali danni.

È parimenti esclusa, sempre pena la risoluzione ex art. 1456 cod. civ., la cessione dei crediti derivanti dal Contratto in assenza di esplicito consenso scritto dell'Azienda.

#### **ART. 17 – RICONSEGNA DEL BENE**

Alla scadenza del rapporto di concessione il Concessionario dovrà riconsegnare all'Azienda, in buono stato manutentivo, le aree e gli impianti oggetto della concessione. Delle operazioni di riconsegna verrà redatto apposito verbale in contraddittorio tra le parti. Eventuali danni riscontrati al termine della concessione, verranno indennizzati dal Concessionario. 

#### **ART. 18 – VALUTAZIONE E CONTROLLO DEL LIVELLO DI SERVIZIO**

L'Azienda si riserva di verificare, con qualunque mezzo e senza preavviso, l'efficacia del servizio in termini di qualità resa e di accertare, al contempo, la regolarità e la puntualità garantita nell'esecuzione delle prestazioni.

#### **ART. 19 – PENALI**

Qualora l'Azienda, fuori dai casi per i quali è prevista la risoluzione di diritto del contratto, accerti l'inesattezza o la violazione, anche parziale, di quanto stabilito nel Contratto e nei documenti allegati, applicherà nei confronti del Concessionario, per ciascuna inadempienza e per ciascun giorno di ritardo nell'adempimento, fino ad un massimo di quindici giorni, una penale di importo pari a euro 500,00, da corrispondersi per ogni giorno di ritardo.

In particolare, l'Azienda applicherà la penale sopra indicata qualora accerti:

- la carenza di igiene e pulizia dei locali e degli attigui servizi igienici;
- la cattiva conservazione dei prodotti e l'offerta di alimenti, bevande e prodotti in genere carenti di freschezza o scaduti;
- una presenza minima del personale non corrispondente per consistenza e qualifica a quanto prescritto;
- l'espletamento dell'attività, in qualsivoglia aspetto, in modo non decoroso, non cortese o non sollecito o, comunque lesivo dell'immagine dell'Azienda;
- mancato adeguamento della cauzione definitiva in base alle variazioni annue;

provvederà a diffidare il Concessionario, assegnando un termine di quindici giorni per adempiere a quanto richiesto.

Il mancato rispetto dei termini indicati dal Concessionario nella propria offerta sarà considerato giusta causa di risoluzione del contratto, con escussione immediata della cauzione definitiva, salvo e impregiudicato il diritto dell'Azienda di ottenere l'integrale risarcimento del danno, qualora la cauzione non risultasse sufficiente.

#### **ART. 20 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Ferma restando la disciplina di cui all'art. 176, D.Lgs. 50/2016 (che qui si intende integralmente trascritta) e le ipotesi di risoluzione previste dagli altri articoli del presente Contratto, l'Azienda potrà risolvere il Contratto previa dichiarazione da comunicarsi tramite pec, nei seguenti casi:

- a. nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui agli artt. 2 – 4 – 5 – 6 – 8 – 15 – 17;
- c. nel caso in cui non sia stata costituita la garanzia definitiva, ovvero sia stata escussa in tutto o in parte, e il Concessionario non abbia provveduto a ricostituirla nel termine di giorni 15;
- d. nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore del Contratto;

- e. nel caso di informativa interdittiva resa dal Prefetto di Roma a seguito delle verifiche antimafia di cui al DPR 252/98. In tal caso, il Concessionario si obbliga a versare all'Azienda una penale pari al 10% del valore del sub-Contratto.
- f. in ogni altro caso di negligenza, imperizia, ritardo o inesattezza grave nell'espletamento delle prestazioni affidate, rilevate ad insindacabile giudizio dell'Azienda;
- g. in caso di mancato pagamento del corrispettivo, decorsi 60 gg dalla data di scadenza della fattura: in tal caso il contraente si obbliga a proseguire il servizio fino all'effettivo subentro da parte del nuovo gestore.
- h. in caso di mancato rinnovo delle polizze assicurative o della cauzione.

In tal caso, l'Azienda avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva.

Con la risoluzione del contratto cessa di diritto la eventuale detenzione delle aree da parte del Concessionario e l'Azienda è autorizzata all'accesso ai luoghi, previa redazione di un verbale di consistenza, in contraddittorio con il Concessionario, ovvero - in caso di assenza - con l'assistenza di due testimoni. Si conviene espressamente che la eventuale risoluzione del contratto in nessun caso giustifica il prolungamento della detenzione da parte del Concessionario.

#### **ART. 21 - RECESSO**

Oltre a quanto previsto nel presente Contratto, l'Azienda ha diritto di recedere nei casi espressamente previsti dall'art. 109 D.Lgs. 50/2016.

#### **ART. 22 - RISERVATEZZA**

Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per motivi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto e del successivo Contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Tutti i dati derivanti dall'esecuzione delle attività sono di esclusiva proprietà dell'Azienda.

Il Concessionario si impegna a trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'Azienda di cui venga eventualmente in possesso, adottando le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento senza compromettere in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dal Concessionario se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura.

In ogni caso, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale.

Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti dei suddetti obblighi di riservatezza.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, salvo il risarcimento del danno.

#### **ART. 23 - TUTELA PRIVACY**

Ai sensi dell'art. 13 e segg. del Regolamento generale (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati, si specifica che:

a) i dati personali forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura e dell'eventuale successiva stipula e gestione del Contratto;

b) il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l'impossibilità di stipulare il successivo Contratto;

c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

- al personale dipendente dell'Azienda responsabile in tutto od in parte del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di servizio;
- agli eventuali soggetti esterni all'Azienda comunque coinvolti nel procedimento;
- ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge;
- agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/1990;

d) titolare del trattamento è l'Azienda Speciale Palaexpo.

#### **ART. 24 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Le parti, di comune accordo, pattuiscono che tutte le controversie nascenti dalla validità, efficacia, interpretazione o esecuzione di questo Contratto, saranno devolute alla esclusiva competenza del Foro di Roma, esclusi tutti gli altri Fori concorrenti o alternativi e la competenza arbitrale.

#### **ART. 25 - SPESE**

Tutte le spese relative al Contratto, compresa l'obbligatoria registrazione dello stesso, sono a carico esclusivo del Concessionario.

#### **ART. 26 - RINVIO**

Per tutto quanto qui non espressamente convenuto, le parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia, agli usi, nonché alla buona fede e alle intenzioni dei contraenti sia nell'interpretazione che nell'esecuzione del Contratto, anche ai sensi dell'art. 1362 cod. civ.

**Fabio Merosi**  
**Direttore Generale**  
**Azienda Speciale Palaexpo**

**Gianluigi Papa**  
**Amministratore Unico**  
**Palazzo d'Inverno S.r.l.**